

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 306)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 8^a Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 3 dicembre 1958 (V. Stampato n. 508)

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(MORO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(ANDREOTTI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 6 DICEMBRE 1958

**Convenzione aggiuntiva tra lo Stato ed il comune di Bologna per l'uso
della Biblioteca Civica, annessa al Conservatorio di musica « G. B. Martini »**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Nella cessione in deposito, al Conservatorio di musica « G. B. Martini » del materiale della civica biblioteca musicale di cui all'articolo 2 della convenzione stipulata in data 25 marzo 1942 tra il comune di Bologna e lo Stato ed approvata con legge 26 maggio 1942, n. 666, si intende escluso quello avente un particolare valore storico, documentario e artistico:

a) *Manoscritti*: Codici miniati, manoscritti in notazione neumatica e gregoriana (messali, corali, antifonari, graduali, salteri, inni, madrigali, cantate, ballate, canzoni sacre e profane); intavolature, musiche vocali e strumentali in notazione moderna, fino a tutto il secolo XVII; autografi (partiture, trattati di musica teorici e tecnici, composizioni vocali e strumentali, lettere);

b) *Stampati*: Incunaboli, edizioni del secolo XVI e del secolo XVII, edizioni rarissime e di eccezionale importanza fino a tutto il XVIII secolo, a giudizio del direttore del Conservatorio, collezioni di libretti

melodrammatici fino a tutto il secolo XVIII, incisioni separate.

Art. 2.

Il materiale di cui sopra non ceduto, andrà a costituire il civico museo bibliografico musicale e sarà a cura del Comune inventariato, collocato e custodito in appositi locali del Conservatorio attigui alla sala di lettura della biblioteca e provvisto di uno speciale catalogo.

Tale museo, unitamente ai quadri ed agli altri oggetti d'interesse storico ed artistico di proprietà del Comune esistenti nei locali del Conservatorio, sarà affidato ad un funzionario di nomina comunale, che ne curerà la conservazione e provvederà inoltre alla sistemazione ed alla custodia del materiale che in avvenire verrà ad aggiungersi ad esso per via degli acquisti effettuati dal Comune e delle donazioni e dei lasciti disposti in favore del Comune medesimo.

Art. 3.

Gli insegnanti ed allievi del Conservatorio potranno liberamente consultare in sede, per i loro eventuali studi, i materiali del museo suddetto.

Art. 4.

Per le finalità di cui agli articoli che precedono, il Comune si riserva l'uso dei locali situati a sinistra, entrando dalla sala di lettura della biblioteca musicale, escluso l'attuale ufficio del bibliotecario statale. La sala di lettura rimarrà di uso comune per gli studiosi che accedano alla biblioteca od al museo.

Le scaffalature della sala di lettura saranno utilizzate in accordo fra biblioteca e museo.

Art. 5.

Il materiale bibliografico che, eccettuato quello indicato all'articolo 1, verrà ceduto in deposito temporaneo e gratuito al Conservatorio di musica, sarà inventariato dal Comune e sarà in ogni caso consegnato allo Stato entro un anno dalla firma della presente convenzione. Le spese di personale e di materiale, che al riguardo si incontreranno, saranno sostenute dal Comune.

Art. 6.

Allo scadere della convenzione, lo Stato provvederà alla integrale restituzione del patrimonio bibliografico ottenuto in deposito gratuito e cederà inoltre in proprietà al Comune tutto il materiale librario acquistato a sue spese nel corso della gestione della biblioteca (riviste, opere in continuazione, libri a stampa e manoscritti), allo scopo di assicurare al Comune la consegna di una biblioteca in perfetta efficienza e aggiornata. Il prezzo di cessione al Comune del materiale bibliografico acquistato dallo Stato sarà determinato, al termine della gestione statale, mediante la compilazione di un inventario e mediante una perizia concordata tra le due parti, tenendo conto del prezzo originario e delle condizioni di conservazione del materiale stesso, nonché della eventuale fluttuazione dei costi in rapporto al valore corrente della moneta.

Art. 7.

Il Conservatorio dovrà chiedere preventivo nulla osta al conservatore del museo per ogni temporaneo spostamento, fuori dei locali della biblioteca, del materiale ricevuto in deposito; al riguardo dovranno essere osservate tutte le norme dettate dalle leggi vigenti per la tutela e la conservazione del patrimonio delle biblioteche.

LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 8.

È riconosciuto il diritto al comune di Bologna di avere un suo rappresentante in seno al Consiglio d'amministrazione del Conservatorio di musica.

Art. 9.

La biblioteca musicale annessa al Conservatorio di musica, dovrà avere la seguente intitolazione esterna, negli atti pub-

blici e nel patrimonio librario: « Biblioteca Musicale G. B. Martini ».

Art. 10.

La presente convenzione aggiunta si intende e vuole dalle parti che abbia a scadere di pieno diritto contemporaneamente alla convenzione come sopra stipulata il 25 marzo 1942 tra lo Stato ed il comune di Bologna, ove non venga rinnovata di comune accordo per un uguale periodo di anni.